

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SALERNO V OGLIARA VIA OGLIARA 84135 - SALERNO

Web www.comprensivogliara.edu.it

mail saic81800l@istruzione.it saic81800l@pec.istruzione.it

**Codice Univoco Ufficio UF1385** 

Ai docenti LORO SEDI e p.c. Al Direttore sga AL SITO WEB/ATTI ALBO

## OGGETTO: SCRUTINI FINALI A.S. 2020/2021

Considerato che il nostro Istituto, prevede le attività didattiche su 5 giorni ed alla luce del Calendario Scolastico Regionale che fissa la chiusura dell'a.s 2020/2021 a sabato 12/06/2021, i Consigli di interclasse/classe, per lo scrutinio finale con la presenza dei soli docenti, si terranno, utilizzando la piattaforma Gsuite secondo il seguente calendario:

SCUOLA SECONDARIA			
DATA	PLESSO	CLASSI	
Venerdì 11/06 15:00-16:00	OGLIARA	III A	
Venerdì 11/06 16:00-17:00	OGLIARA	III B	
Venerdì 11/06 17:00-18:00	SEZ. UNICA GIOVI	III	
Venerdì 11/06 h 18:00-20:00	GIOVI	II – I	
Sabato 12/06	OGLIARA		
h 8:00/12:00		IA - IIA - IB - IIB	

SCUOLA PRIMARIA			
DATA e ORA	PLESSO	CLASSI	
Lunedì 14/06 h 8:00-13:00	OGLIARA	I-II-III-IV-V	
Martedì 15/06 h 8.00-11.00	GIOVI PIEGOLELLE	I-II-V	
Martedì 15/06 h 11:00-14:00	GIOVI CASA POLLA	III-IV-V	
Mercoledì 16/06 h 8:00-14.00	SAN MANGO	IA-IB-II-III-IV-V	

Si precisa che ogni consiglio avrà la durata di 1 h. Eventuali variazioni al calendario verranno tempestivamente comunicate.

L'elenco delle classi e/o degli orari potrà subire delle variazioni, anche se si presenteranno situazioni che necessitano di più tempo per essere esaminate dai vari consigli.

I Consigli d'Interclasse/classe si riuniranno nella composizione perfetta alla presenza di tutti gli insegnanti membri e saranno presieduti dal D.S. o dal Presidente incaricato.

Per le classi terminali della SSI, in sede di scrutinio, sarà compilata la certificazione delle competenze (per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'art.4, co.2 e 3, del DM 742/2017).

Ai fini di cui all'oggetto si ricordano i riferimenti normativi:

- Per la scuola primaria: decreto legislativo n.62/2017, Ordinanza ministeriale n. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida
- Per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n.62/2017, O.M.n.52 del
- 3/03/2021

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi del D.L.n.183/2020, convertito con modificazioni, nella legge n.21/2021. Pertanto il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza e tenendo in debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico.

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'ordinanza ministeriale n.172/2020 e dalle allegate Linee guida.

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del d.lgs.62/2017 e dell'O.M. n.172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La certificazione delle competenze, di cui al D.M. n.742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n.62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 2 del d.lgs. n.62/2017.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'art.2, comma 5 del d.lgs. n.62/2017.

Per procedere alla valutazione finale dell'alunno

- 1. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
- 2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
- 3. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

- 4. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.
- 5. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Ai sensi del D. decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" in tema di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, si ricorda che:

- La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell' identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
- La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 en. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa;
- La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale disviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
- La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ei livelli di apprendimento conseguiti.

La valutazione dell'insegnamento della R.C. resta disciplinata dall'art.309 del T.U. n°297/94 ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico;

## Valutazione alunni diversamente abili

Le proposte di voto per gli alunni con diverse abilità vanno formulate in accordo con il/i docente/i di sostegno e devono essere congruenti con gli obiettivi fissati nel Piano Educativo Individualizzato. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano comunque alla valutazione di tutti gli alunni;

qualora un alunno con disabilità fosse affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto.

### Valutazione degli alunni con D.S.A.

La valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento deve tener conto delle situazioni soggettive dei singoli alunni con riferimento a quanto definito nell'ambito del Piano Didattico Personalizzato.

## Composizione del consiglio di classe

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio finale, così come per quello intermedio, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere; perché sia valida la seduta occorre che siano presenti tutti i docenti; sono sostituiti gli assenti per gravi e certificati motivi.

Tutti gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o in caso di sua assenza, in sua vece dal Coordinatore di classe. La presente vale anche come delega.

Si precisa il principio secondo il quale in sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione non è del singolo docente e che tutti i voti si ritengono "proposti" e "di consiglio".

## Sostituzione del docente assente

Sempre per il principio del "collegio perfetto" già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di "status" che ne giustifichi l'assenza deve essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

N.B.: il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno). Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale e dovrà essere riportato il protocollo di nomina.

# Docente di sostegno

L'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa:

"I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe".

#### Gli **artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009** prevedono:

"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto".

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

- a) I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;
- b) Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno".

#### **Docente di Religione Cattolica**

- a) Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;
- b) Partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica;

c) Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.

# <u>Docenti Organico potenziato e docenti che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa</u>

Il personale docente che svolge attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e i docenti assegnati al curricolo potenziato, forniscono attraverso la relazione di chiusura attività allegata al registro di potenziamento e consegnata al coordinatore di classe come elemento conoscitivo sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. I docenti del curricolo potenziato NON PARTECIPANO ai consigli di classe degli alunni che hanno seguito, ma prendono parte, invece, ai consigli delle classi assegnate loro.

## **Verbalizzazione**

Le operazioni saranno verbalizzate nell'apposito registro dal docente individuato come segretario, seguendo la traccia che sarà disponibile su supporto informatico ARGO. Il verbale dello scrutinio, adeguatamente sottoscritto nella seduta del Consiglio stesso, sarà inserito, come di consueto e nelle modalità previste dalla norma, nell'apposito registro dei verbali di classe da consegnare al Dirigente.

Nota bene: Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l'incarico di segretario e quello di coordinatore all'interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe). Le due figure devono essere distinte quando il coordinatore risulta delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del Consiglio di Classe. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Sofia PALUMBO (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993)